Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 900.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — E' abrogato e sostituito dal seguente « La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche ed in chimica (indirizzo organico-biologico).

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 58 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica (indirizzo organico-biologico).

Laurea in chimica

Art. 59. — La durata del corso degli studi è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

BIENNIO PROPEDEUTICO:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematica (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di disegno di elementi di macchina;
9) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

TRIENNIO APPLICATIVO PER L'INDIRIZZO ORGANICO BIOLOGICO:

Insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Insegnamenti complementari:

1) Chimica farmaceutica;
2) Chimica biologica;
3) Chimica organica industriale;
4) Chimica organica superiore;
5) Chimica macro-molecolare;
6) Chimica delle fermentazioni;
7) Chimica organica applicata;
8) Tecnologia e chimica del petrolio;
9) Esercitazioni di tecnica e sintesi speciali organiche;
10) Chimica bromatologica;
11) Scienza dell'alimentazione;
12) Farmacologia;
13) Chimica delle sostanze organiche naturali;
14) Chimica agraria;
15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
16) Analisi chimica strumentale;
17) Enzimologia;
18) Biochimica applicata.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e di sette almeno da lui scelti tra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **901**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il quarto comma dell'art. 92, relativo alla « Scuola di perfezionamento in cardioreumatologia » che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare » è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie di insegnamento per anno sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);

4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
5) Semeiologia fisica (1° corso);
6) Semeiologia strumentale (1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso)
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare II;
2) Clinica e terapia II;
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **902**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 130. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Sistemazioni idrauliche montane (semestrale);
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura (semestrale);
Macchine ed automazione irrigue (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **903**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto regionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto bancario;
Scienza dell'amministrazione;
Contabilità di Stato;
Diritto penale comparato.

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Neurotraumatologia
Urologia pediatrica;

Anatomia radiologica;
Auxologia;
Patologia dell'apparato locomotore;
Traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1901, n. 569, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Bologna, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 4 agosto 1960, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un decennio fino al 30 giugno 1970, con il contributo statale annuo di L. 1.500.000;

Vista la deliberazione n. 84 del 24 novembre 1969, con la quale il consiglio provinciale di Bologna ha determinato di prorogare l'adesione al consorzio stesso per un altro decennio, elevando nel contempo il contributo annuo della provincia a L. 2.500.000;

Considerata la opportunità di aderire all'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Bologna con regio decreto 19 dicembre 1901, n. 569 — è prorogata per un quinquennio, a decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno 1975 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 2.500.000.

L'erogazione del contributo statale annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Bologna.

Detto contributo statale viene impegnato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1971
Registro n. 9 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 168

(9829)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visti gli articoli 2540 e 2544 del codice civile;

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Asti e la nomina di un commissario governativo;

Vista la lettera in data 21 ottobre 1971 del direttore generale della Federazione italiana dei consorzi agrari, con cui viene resa nota la situazione determinatasi a seguito della nomina del predetto commissario e la proposta formulata dal medesimo per la messa in liquidazione del consorzio in questione;

Considerato che detto ente, rimasto pressochè privo di risorse finanziarie e merceologiche, si trova praticamente nella impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale;

Ritenuto che nella situazione anzidetta sussistano i presupposti di cui all'art. 2540 del codice civile e che pertanto sia opportuno procedere alla liquidazione coatta amministrativa del predetto consorzio;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Asti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Asti, in viale Vittoria n. 103, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

E' nominato commissario liquidatore del Consorzio indicato nell'articolo precedente il dott. Gastone Sbampato. La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, a norma dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto, viene istituito il comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del predetto consorzio e a farne parte sono chiamati i signori:

rag. Espedito Meluccio, in qualità di Presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott.ssa Giuseppina Civico, componente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Attilio Del Sordo, componente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, a cura del commissario liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

(9828)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni generali di polizza attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede legale in Genova.

Roma, addì 22 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Ricostituzione del comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1970, con il quale è stato provveduto al rinnovo, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della citata legge n. 264;

Vista la deliberazione con la quale la commissione anzidetta, nella riunione tenutasi l'8 gennaio 1971, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di un comitato avente il compito di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge sopraindicata;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, un comitato con il compito di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo;

Tavernini dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo;

Puglisi dott.ssa Maria, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Iannetti dott. Bruno, membro effettivo;

Marra dott. Ernesto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Terrana dott. Carmelo, membro effettivo;

De Rinaldis dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tacconi dott. Leandro, membro effettivo e Contena dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Ceremigna Enzo, membro effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Rufino Luciano, membro supplente, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

Potestà dott. Pietro, membro effettivo e Tarsitani Giulio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Lariccia avv. Francesco, membro effettivo e Biocca avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del comitato sono rispettivamente disimpegnate da Gorgoni dott. Francesco Livio e da De Notariis dott. Mario della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9873)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale è stato costituito il comitato speciale predetto;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato un nuovo rappresentante in seno al comitato speciale, in seguito al decesso del dott. Giorgio Spinelli, membro effettivo;

Decreta:

Il dott. Salvatore Esposito è chiamato a far parte del comitato speciale per gli assegni familiari, quale membro effettivo per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Giorgio Spinelli.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9841)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, che prevede l'inclusione tra i rappresentanti dei datori di lavoro in seno alla commissione centrale di cui allo art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, di un rappresentante delle aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970 concernente la ricostituzione della commissione centrale anzidetta;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali degli artigiani;

Decreta:

L'avv. Giorgio Ratti è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, quale rappresentante degli artigiani, in sostituzione del dott. Mario Lupo.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9821)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro effettivo in seno al comitato per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 16 marzo 1971, con il quale è stato ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, il comitato per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la nota n. 7875/TE 715 del 27 settembre 1971, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha comunicato che il direttore di divisione, dott. Giuseppe Della Rocca, facente parte del comitato predetto in qualità di membro effettivo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che, in sua sostituzione, designa l'ispettore generale dott. Giuseppe Del Buono;

Ritenuta l'opportunità di provvedere nel senso richiesto;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale dott. Giuseppe Del Buono, quale rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, è nominato, per i motivi di cui alle premesse, membro effettivo del comitato per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del direttore di divisione dott. Giuseppe Della Rocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9871)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la mano d'opera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la mano d'opera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la mano d'opera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 83064 del 6 ottobre 1971 della Unione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la

sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Corso Mottola Francesco, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Panetta Fortunato;

Decreta:

Il sig. Panetta Fortunato è nominato membro effettivo della commissione regionale per la mano d'opera agricola della Calabria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Corso Mottola Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9844)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Sostituzione del vice-presidente della commissione regionale per la mano d'opera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mano d'opera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 20844 datata 14 giugno 1971 dell'ufficio regionale del lavoro e della masima occupazione di Bologna con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Gastone Casadei, già vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e membro della commissione stessa, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Giuseppe Stagno, attuale vice direttore dell'ufficio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Stagno, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia e Romagna, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9842)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la mano d'opera agricola della Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la mano d'opera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Vista la nota della Confederazione nazionale coltivatori diretti n. 41084 datata 28 settembre 1971 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il signor Orazio Saracino rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione stessa in qualità di membro effettivo, perchè trasferito ad altra sede, con il sig. Piero Conti;

Decreta:

Il sig. Piero Conti è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata quale rappresentante dei datori di lavoro, membro effettivo, in sostituzione del sig. Orazio Saracino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9843)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1971:

Trinchillo Claudio, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Chiappini Luigi, notaio residente nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Ripi, stesso distretto.

Bagatti Alvaro, notaio residente nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena.

Guglielmi Anna, notaio residente nel comune di Tuglie, distretto notarile di Lecce, è trasferita nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna.

Vesci Maria Emanuela, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferita nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo.

Pisciotta Claudia, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferita nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

(9865)

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1971:

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Senise, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari.

Cavandoli Rodolfo, notaio residente nel comune di Scandolara Ravara, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia.

Garroni Silvio, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro.

Quinto Carla, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è trasferita nel comune di Gravellona Toce, distretto notarile di Verbania.

Lipari Francesco Gioacchino, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani.

Fabroni Manetto Martino, notaio residente nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lecco, stesso distretto.

Baraldi Antonio, notaio residente nel comune di Villarosa, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo.

Musso Michele, notaio residente nel comune di Cuneo, è trasferito nel comune di Villafalletto, distretto notarile di Cuneo.

(9866)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 27011/I in data 23 ottobre 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Faenza relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola elementare nel rione San Rocco).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9850)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Fano

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche di Ancona in data 21 ottobre 1971, n. 1694, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Fano (Pesaro) per la formazione della zona artigianale di Carrara.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione, di quanti vi abbiano interesse, presso la segreteria del comune di Fano.

(9848)

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche di Ancona in data 21 ottobre 1971, n. 1695, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Fano (Pesaro) per la formazione della zona sportiva e verde attrezzato nel capoluogo, località torrente Arzilla.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione, di quanti vi abbiano interesse, presso la segreteria del comune di Fano.

(9849)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Bologna

Con decreto ministeriale n. 4932, in data 25 ottobre 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Bologna relativa alla rete viaria urbana.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 settembre 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9984)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Brenzone

Con decreto 13 luglio 1971, n. 593, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale del lago di Garda, in comune di Brenzone (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 2 parte (mq. 161); 80 parte compreso fabbricato che insiste per mq. 116 e 210 (mq. 271) della superficie complessiva di mq. 548 ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9834)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5690 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 83, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969 dal sig. Giordano Francesco, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9853)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5689 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 81, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario, proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Battaglia Giuseppe, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9854)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5682 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 80, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario, proposto in data 18 giugno 1969, dal sig Tontaro Mauro, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9855)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5685 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 87, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. De Vita Luigi contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9856)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5688 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 85, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Riccio Pasquale, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9857)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5687 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 79, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Coppola Gennaro, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione, nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9858)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5684 dell'8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 15, foglio n. 84, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1969, dal sig. Zavolta Gaetano contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, per il pagamento delle somme non percepite, relative a differenze di stipendio ed al trattamento di liquidazione nella sua qualità di ex dipendente del predetto istituto.

(9859)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1971, n. 1511, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1971 al registro n. 121 Agricoltura e foreste, foglio n. 371, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, numero 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla società per azioni « A.G.I.P. » con sede legale in Milano, corso Venezia, n. 16 della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia », in Foggia, estesa mq. 1850 riportata in catasto alla particella n. 152 del foglio di mappa n. 80 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con la lettera « *B* ».

(9835)

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Isola e del Pilocco, con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6020 in data 23 ottobre 1971, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Isola e del Pilocco con sede in Macerata, deliberato dal commissario straordinario in data 31 maggio 1971.

(9870)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 31 luglio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 93/71 e n. 832/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — con inizio dal 1°-2-1971	con inizio dal 1°-4-1971
		u.c./unità	u.c./unità
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini »:		
	a) per le esportazioni a destinazione:		
	— di paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS .	0,0250	0,0250
	— dei paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo .	0,0250	0,0250
	— dei territori e possedimenti dei paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	0,0250	0,0250
	b) per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi non indicati alla lettera a):	0,0350	0,0350

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)	
		con inizio dal 1°-2-1971	con inizio dal 1°-4-1971
		u.c./kg.	u.c./kg.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »		
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia, della Svizzera o dell'URSS	0,1425	0,1425
	— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi	0,1425	0,1087
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »:		
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia, della Svizzera o dell'URSS	0,1625	0,1625
	— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi	0,1625	0,1290
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »;		
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia, della Svizzera o dell'URSS	0,1725	0,1725
	— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi	0,1725	0,1388
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	0,1241	0,1027
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	0,1504	0,1245
	IV. Tacchini	0,1268	0,1050
	V. Faraone	0,1717	0,1421
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	I. disossate	0,2625	0,2178
	II. non disossate:		
	a) metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli:		
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia, della Svizzera o del l'URSS	0,1725	0,1725
	— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi	0,1725	0,1388
	2. di anatre	0,1504	0,1245
	4. di tacchini	0,1268	0,1050
	5. di faraone	0,1717	0,1421
	b) Ali intere, anche senza la punta	0,0875	0,0726
	d) Petti e pezzi di petti:		
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1572	0,1328
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1382	0,1167
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1548	0,1285
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	0,3365	0,2793
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*)	0,2019	0,1676

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(8855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2149/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
			Peso netto
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:	
	ex 07	ex b. non nominati	10,00
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970	13,70
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,00
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970	17,82
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11,50
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970	15,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia .	6,50
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970 . . .	7,48
	04	II. secco o affumicato . .	7,50
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970 .	8,73
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	17	5. pancette (ventresche) anche in parti:	
		- per esportazioni dal 16 novembre 1970	15,50
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri (*b*)	5,00
		- per esportazioni dal 1° dicembre 1970	4,20
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinati al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (*b*) (*c*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
			Peso netto
ex 16.01 (segue)		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contetenenti in peso:	
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (*b*):	
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40% o più ma meno dell'80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi di ogni specie (*b*)	10,00
	41	3. meno del 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 1438/70 (*Gazzetta Ufficiale* C.E.E. n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/457/Dog/567 del 29 agosto 1970 prot. n. 11610/42/XIV.

(*c*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(8851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico di Ariano Irpino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino numero 20361/2, del 21 luglio 1970, il preside del liceo classico di Ariano Irpino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Antonetta Della Ragione in Savino, la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside Luigi Savino ».

(9803)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione ad accettare la donazione della somma di L. 250.000 dal prof. Vito Mastromauro, di cui al comunicato pubblicato alla pag. 7320 della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1970, deve intendersi concessa al liceo ginnasio « A. Oriani » di Corato anzichè di Bari.

(9860)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Carlo Borromeo » dell'ospedale maggiore di Milano ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S./49/482 in data 15 ottobre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Carlo Borromeo » dello ospedale maggiore di Milano è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in anestesia e rianimazione.

(9832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in La Spezia

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.90/6950 in data 26 ottobre 1971, sentito il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sita in La Spezia, tra le vie G. Bosco, Mantegazza, Carducci e Corso Nazionale, di proprietà della società immobiliare G. Carducci S.a.s., per un prezzo non superiore a lire 108.000.000 (centoottomilioni).

(9861)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Trento

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.86/6958 in data 26 ottobre 1971, sentito il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Trento, via Torre Verde, di proprietà dell'impresa ingegneri Lino ed Ito Del Favero, per un prezzo non superiore a L. 149.850.000 (centoquarantanovemilioniottocentocinquantamila).

(9862)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Vercelli

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.85/6960 in data 26 ottobre 1971, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sita in Vercelli, angolo Corso San Martino, di proprietà dell'impresa Boltri Luigi, per un prezzo non superiore a L. 80.000.000 (ottantamilioni).

(9863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
B.T.N. 5% (1977)	6131	Brambille Giannetto, nato a Palermo il 27 gennaio 1938, ivi domiciliato. *Annotazione*: Ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale amministratore della «Officine meccaniche regionali M.R.A.» p.a., con sede i. Palermo, giusta domanda registrata a Palermo il 21 novembre 1968 al n. 10486/1 . . .	Lire 200.000

(9831) Roma, addì 21 ottobre 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 10 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,745	612,745	611,70	612,745	612,50	612,65	612,74	612,745	612,74	612,70
Dollaro canadese .	609,10	609,10	609 —	609,10	608,50	609,33	609,10	609,10	609,10	609 —
Franco svizzero .	153,385	153,385	153,38	153,385	153,30	153,43	153,39	153,385	153,38	153,40
Corona danese .	84,11	84,11	84,10	84,11	84,30	84,14	84,1250	84,11	84,11	84,10
Corona norvegese .	89,225	89,225	89,19	89,225	89,40	89,25	89,2250	89,225	89,22	89,22
Corona svedese .	122,045	122,045	122,10	122,045	122 —	121,99	122,07	122,045	122,04	122 —
Fiorino olandese	183,325	183,325	183,35	183,325	183 —	183,46	183,40	183,325	183,32	183,35
Franco belga .	13,1975	13,1975	13,1925	13,1975	13,15	13,21	13,19	13,1975	13,19	13,20
Franco francese	110,77	110,77	110,85	110,77	110,70	110,81	110,80	110,77	110,77	110,80
Lira sterlina .	1527,70	1527,70	1527,50	1527,70	1527 —	1527,64	1527,45	1527,70	1527,70	1527,70
Marco germanico .	183,08	183,08	183,13	183,08	183 —	183,32	183,08	183,08	183,08	183,10
Scellino austriaco .	25,273	25,273	25,27	25,273	25,30	25,29	25,28	25,273	25,27	25,30
Escudo portoghese .	22,35	22,35	22,3650	22,35	22,30	22,34	22,35	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola .	8,9415	8,9415	8,94	8,9415	8,92	8,94	8,94	8,9415	8,94	8,94

Media dei titoli del 10 novembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,05
Redimibile 3,50% 1934	100 —
» 3,50% (Ricostruzione)	88,425
» 5% (Ricostruzione)	93,65
» 5% (Riforma fondiaria)	94,725
» 5% (Città di Trieste) .	93,575
» 5% (Beni esteri) . . .	92,875
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,925
» 5,50% » » 1968-83 .	92,05
» 5,50% » » 1969-84 .	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,55
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	96,525
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	95,675
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	95,475
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	95,375
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,125
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) . .	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,742
Dollaro canadese . . .	609,10
Franco svizzero . .	153,387
Corona danese	84,117
Corona norvegese . . .	89,225
Corona svedese	122,057
Fiorino olandese	183,362
Franco belga	13,194
Franco francese	110,785
Lira sterlina	1527,575
Marco germanico . .	183,08
Scellino austriaco . . .	25,276
Escudo portoghese	22,35
Peseta spagnola	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — recante norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. in data 27 luglio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 27 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di Istituto di istruzione di secondo grado rilasciato da scuola italiana, anche allo estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1971
Registro n. 56 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 111

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le varie sedi compartimentali:

	Numero dei posti
Compartimento di Torino	10
Compartimento di Milano	10
Compartimento di Venezia	5
Compartimento di Verona	5
Compartimento di Trieste	5
Compartimento di Genova	5
Compartimento di Bologna	5
Compartimento di Firenze	5
Compartimento di Ancona	5
Compartimento di Roma	10
Compartimento di Palermo	5
Compartimento di Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti del diploma di maturità o di abilitazione o titolo equipollente (Istituto di istruzione di 2° grado) rilasciato da scuola italiana, anche allo estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio, per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Nella domanda deve essere specificato, pena la nullità della stessa, per quale compartimento il candidato intende partecipare al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè

si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo gestione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di capo gestione:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D e — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e, a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) piazza della Croce Rossa - 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dallo interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta di identità;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso, la commissione disporrà di punti 10 al massimo.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui allo allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati che saranno risultati idonei alla prova scritta.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta ed orale).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,75 per la prova scritta e punti 0,75 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere la prova obbligatoria di esame nella lingua tedesca. In tal caso, essi dovranno dimostrare — per conseguire la idoneità — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto e in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,60 su 0,75. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nella prova obbligatoria ed in quelle facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

10. — *Posti di merito, di preferenza, riserva di posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione del titolo di studio prescritto per partecipare al concorso ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi

che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. *Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento* a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La commissione esaminatrice compilerà distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso, comprendendo in ogni graduatoria compartimentale i candidati idonei che hanno chiesto, nella domanda di ammissione al concorso, di parteciparvi per quel compartimento.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di posti previste dalle leggi speciali in favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per la ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dello invito, *pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari* a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per *il requisito della buona condotta verranno curati anche* accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato, *l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in* prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni per la qualifica di capo gestione.

La nomina a stabile è subordinata — salve le eventuali esenzioni parziali o totali in base all'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) — Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10953, per il compartimento di (indicare il compartimento prescelto, fra quelli per i quali è bandito il concorso).

Chiede altresì di sostenere la prova facoltativa di lingue (indicare quali).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle «liste elettorali» del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di (indicare quale), conseguito il presso di ;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver prestato mai servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 nell'avviso-programma stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'«avviso-programma»).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) Elementi di diritto privato e pubblico.

B) Elementi di statistica generale, economica e dei trasporti.

C) Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia Sue suddivisioni fisiche ed amministrative Stati d'Europa: (descrizione generale fisica e antropica di ognuno di essi Nozioni sugli altri Stati del mondo Principali porti europei ed extraeuropei).

Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

D) Matematica:

1) Aritmetica: Operazioni su numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto - Estrazione della radice quadrata.

2) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazione di primo e secondo grado - Logaritmi.

3) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *C*

Prove facoltative

Lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Le prove consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(9608)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli ingegneri e agli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Considerato che sono disponibili nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, ventisei posti di ispettore da conferire totalmente, attraverso un concorso per titoli fra il personale di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato poichè non trovano applicazione nè l'art. 8 nè il terzo comma dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 non essendovi negli altri ruoli della predetta direzione generale dipendenti in possesso della laurea in ingegneria od in architettura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli ingegneri e gli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

I posti di cui al precedente comma sono ripartiti come segue:

a) 14 ingegneri civili, riservando quattro posti alla specializzazione trasporti e altrettanti alla specializzazione edili;

b) 4 ingegneri elettrotecnici;

c) 1 ingegnere elettronico;

d) 4 ingegneri meccanici;

e) 2 ingegneri aeronautici od aerospaziali;

f) 1 architetto.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, 1° servizio affari generali e personale, ufficio 11 personale, piazzale degli Archivi, 00100 Roma Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto e la relativa abilitazione professionale;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Qualora un candidato, in possesso di due o più dei titoli di studio previsti nell'art. 1, intenda partecipare per diversi gruppi di posti indicati nell'articolo citato, dovrà presentare distinte domande, allegando ad una sola di esse la documentazione relativa ai titoli posseduti da valutare ai fini del punteggio.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato in ruoli direttivi tecnici di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di « ottimo » od equivalente punti 0,75/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

b) per il voto di laurea non inferiore a 95/110 fino a punti 3/30;

c) per il voto non inferiore a 25/30 riportato nelle materie elencate nel successivo art. 4 per ciascun tipo di laurea, fino a punti 0,50/30 per ogni materia e per un massimo complessivo di punti 2/30;

d) per la media, non inferiore ai 25/30, riportata negli esami universitari relativi alla laurea di cui al punto *b*) fino a punti 2/30;

e) per le pubblicazioni su argomenti professionali, esclusa la tesi di laurea, fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

f) per l'attività svolta da libero professionista, comprovata da dichiarazioni degli ordini professionali competenti fino a punti 1/30;

g) per l'attività svolta senza demerito, per più di sei mesi continuativi come funzionario direttivo tecnico di ruolo presso

enti pubblici, ovvero come ufficiale in ruoli per i quali è prescritta la laurea valutata ai sensi della lettera *b*) purchè in periodi diversi da quello considerato nella lettera *a*), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 1/30;

h) per ogni abilitazione all'insegnamento di materie scientifiche o tecniche punti 0,50/30 e per un massimo complessivo di punti 1/30;

i) per l'assistentato universitario punti 0,75/30 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e per un massimo complessivo di punti 3/30;

l) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione, per esami o per titoli ed esami, nella carriera direttiva tecnica presso enti pubblici od amministrazioni statali, inclusa quella di appartenenza ovvero quale ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli di cui alla lettera *g*) punti 1/30 e per un massimo complessivo di punti 2/30;

m) per corsi post-laurea di carattere professionale frequentati, con esito positivo, presso università od istituti superiori riconosciuti od enti pubblici, fino a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo di punti 2/30;

n) per ogni libera docenza punti 1,25/30 fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2,50/30;

o) per il possesso di brevetti aeronautici, con licenza scaduta, fino a punti 0,75/30; con licenza in corso di validità fino a punti 1/30;

p) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso della laurea valutata ai sensi della lettera *b*) punti 0,75/30 e per un punteggio massimo complessivo di punti 1,50/30;

q) per il possesso di altra laurea conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto, fra quelle previste nei bandi dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva amministrativa o tecnica della predetta direzione generale (laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od equipollenti, in economia e commercio od equipollente ovvero laurea tra quelle elencate nel precedente art. 1 od in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in scienze statistiche ed attuariali, in chimica, in lingue straniere, in discipline nautiche fino a punti 2/30;

r) per il superamento, con votazione non inferiore a 25/30, di esami universitari relativi a corsi di laurea diversa da quella richiesta per l'ammissione nel ruolo di cui al presente bando ma appartenente ai corsi di laurea previsti nel punto *q*) fino a punti 1/30.

Art. 4.

Le materie da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella lettera *c*) dell'art. 3 sono le seguenti:

a) *Ingegneria civile edile*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Tecnica delle costruzioni;
3) Geologia applicata all'ingegneria;
4) Architettura e composizione architettonica;

b) *Ingegneria civile trasporti*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Tecnica delle costruzioni;
3) Geologia applicata all'ingegneria;
4) Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti;

c) *Ingegneria civile idraulica*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Tecnica delle costruzioni;
3) Geologia applicata all'ingegneria;
4) Costruzioni idrauliche;

d) *Ingegneria elettrotecnica*:
1) Elettrotecnica;
2) Misure elettriche;
3) Impianti elettrici;
4) Macchine elettriche;

e) *Ingegneria elettronica*:
1) Elettronica;
2) Radiotecnica;
3) Comunicazioni elettriche;
4) Dati per telecomunicazioni;

f) *Ingegneria meccanica*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Fisica tecnica;
3) Meccanica applicata alle macchine;
4) Macchine;

g) *Ingegneria aeronautica od aerospaziale*:
1) Costruzioni aeronautiche;
2) Motori per aeromobili;
3) Aerotecnica sperimentale;
4) Aerodinamica;

h) *Architettura*:
1) Composizione architettonica;
2) Urbanistica;
3) Caratteri distributivi degli edifici;
4) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni.

Art. 5.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire, entro il termine stabilito al n. 10) del precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) certificato, in bollo, rilasciato dall'università competente, con la indicazione del voto di laurea e di quelli riportati nelle materie del corso di studi universitari;

3) due copie delle pubblicazioni su argomenti professionali;

4) dichiarazione in bollo, rilasciata dall'ordine professionale competente, con l'indicazione dettagliata dell'attività svolta da libero professionista;

5) dichiarazione in bollo rilasciata dall'ente pubblico riguardo alla attività svolta quale funzionario direttivo tecnico di ruolo, con indicazione della durata dell'attività stessa e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

6) copia, in bollo, dello stato di servizio militare per il servizio prestato da ufficiale in ruoli fra quelli menzionati nell'art. 3, lettera *g*);

7) certificato, in bollo, per ogni abilitazione all'insegnamento di materie scientifiche o tecniche;

8) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle competenti autorità accademiche con indicazione del periodo di servizio prestato quale assistente universitario, precisando la materia o le materie interessate da tale attività;

9) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle amministrazioni competenti riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella lettera *l*) del menzionato art. 3;

10) attestato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso post-laurea di carattere professionale, con indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

11) dichiarazione, in bollo, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria riguardo al possesso della libera docenza;

12) certificato, in bollo, rilasciato dalle Autorità competenti per ogni borsa di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3, con indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

13) certificazione, in bollo, delle altre lauree possedute di cui alla lettera *q*) del suddetto art. 3, rilasciata dalle competenti autorità accademiche con indicazioni del voto riportato;

14) certificazione, con le modalità indicate nel precedente n. 13), riguardo ad esami universitari previsti nella lettera *r*) dell'art. 3 del bando.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà comunicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopraelencati, all'Ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, gli estremi dei brevetti stessi; la direzione generale predetta provvederà d'ufficio agli accertamenti conseguenti.

Art. 6.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì, la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1 già richiamato.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati elencati nell'art. 1, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione all'impiego nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo;

2) certificato relativo all'abilitazione professionale.

Per il termine di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, quinto e sesto dell'art. 2, a pena di esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

Art. 8.

Qualora un candidato risulti vincitore in due o più gruppi di posti di cui all'art. 1, verrà invitato ad optare, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita lettera, per uno dei gruppi stessi. In difetto di tale opzione per la quale si richiamano le disposizioni menzionate nell'art. 7 relativamente al termine, la amministrazione procederà d'ufficio, secondo le esigenze di servizio.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione può conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine dei punteggi e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

L'amministrazione può variare il numero dei posti attribuito ai diversi tipi di laurea nell'art. 1 del bando, qualora vi sia per la categoria degli ingegneri civili un numero di idonei superiore alle quattordici unità ed in quelle degli ingegneri elettrotecnici e degli ingegneri meccanici un numero di idonei, rispettivamente, inferiore alle quattro unità, aumentando a sedici i posti attribuiti agli ingegneri civili e riducendo a tre quelli destinati a ciascuna delle altre due specializzazioni sopra menzionate, salva in ogni caso la riserva di posti indicata per le due specializzazioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1.

I candidati che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 9.

I vincitori verranno assegnati alle diverse sedi secondo i seguenti criteri di massima:

Sede di Roma Direzione generale:

n. 5 ingegneri civili di cui almeno 1 della specializzazione trasporti ed uno della specializzazione edile; n. 1 ingegnere elettronico, n. 1 ingegnere elettrotecnico, n. 1 ingegnere meccanico, n. 2 ingegneri aeronautici od aerospaziali, n. 1 architetto;

Sedi aeroportuali comprese nel compartimento di traffico aereo di Milano:

n. 3 ingegneri civili di cui almeno uno della specializzazione trasporti ed uno della specializzazione edile; n. 1 ingegnere elettrotecnico, n. 1 ingegnere meccanico;

Sedi aeroportuali comprese nel comparitmento di traffico aereo di Roma:

n. 3 ingegneri civili di cui almeno uno della specializzazione trasporti ed uno della specializzazione edile; n. 1 ingegnere elettrotecnico, n. 1 ingegnere meccanico;

Sedi aeroportuali comprese nel compartimento di traffico aereo di Bari:

n. 3 ingegneri civili di cui almeno uno della specializzazione trasporti ed uno della specializzazione edile; n. 1 ingegnere elettrotecnico, n. 1 ingegnere meccanico.

Art. 10.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

Un magistrato amministrativo od ordinario con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

Due docenti universitari delle materie elencate nell'art. 4, membri;

Due funzionari direttivi della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un ispettore del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della citata direzione generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Registro n. 6 *bilancio Trasporti, foglio n.* 249

(10011)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1971 con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al 153° corso dell'Accademia militare di Modena, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 17 Difesa, foglio n. 201;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 65, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Considerato che, per sopraggiunti impedimenti, il professore Bertolini Dino non può più attendere al suo ufficio quale membro, per l'algebra, della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Bertolini Dino, membro per l'algebra della commissione esaminatrice per il concorso di ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1971, è sostituito nel suo incarico dal prof. Alpisigoli Rolando.

Art. 2.

Al prof. Alpisigoli Rolando verrà corrisposto il compenso spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1971
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 100

(9836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per laureati in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che dal titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro; invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4)

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo dovranno essere presentate alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite, nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo articolo 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore e mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione. I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L 500;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consigio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il presidente: Pavan

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) *Matematica finanziaria ed attuariale*:

Funzioni biometriche fondamentali. Tavole di mortalità. Simboli di commutazione. Valori attuali medi delle fondamentali forme di assicurazione. Premi periodici. Il caricamento dei premi. Riserve matematiche. Elementi di tecnica delle assicurazioni sociali. Elementi di calcolo delle probabilità: Concetto di variabili casuali. Funzioni di distribuzione e di ripartizione. Momenti. Le distribuzioni fondamentali nel discreto e nel continuo.

2) *Statistica metodologica*:

I dati statistici. Serie e Seriazioni. Valori segnaletici. Le medie. La misura della variabilità e della concentrazione. La perequazione dei dati. Studio della correlazione.
Indagini parziali. Il metodo del campione.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Diritto amministrativo;
Legislazione sulle assicurazioni sociali;
Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(Schema di domanda da inviarsi
su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il (1) . . e residente in . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . .conseguito presso l'università . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .,

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. addì . . . .

. . . . .
(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che la associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(9959)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinnovazione dei concorsi per titoli alle cattedre di figura disegnata nei licei artistici di Palermo e di Venezia

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1964, con cui furono indetti, fra gli altri, i concorsi per titoli alle cattedre di figura disegnata nei licei artistici di Palermo e Venezia;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1967, registrati alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87, fogli numeri 377 e 378, con cui sono state approvate le terne degli idonei dei concorsi predetti;

Vista la decisione n. 49 del 3 luglio 1970, pubblicata il 5 febbraio 1971, con cui la VI sezione del Consiglio di Stato ha annullato i predetti decreti ministeriali 10 febbraio 1967, ritenendo incompatibili le mansioni di commissario giudicatore dei concorsi in questione con le mansioni di membro della IV sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Vista la decisione n. 539 del 6 maggio 1969, pubblicata il 28 ottobre 1969, con cui la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto incompatibili le mansioni di commissario giudicatore di concorso a cattedra con le mansioni di titolare di cattedra presso la quale uno dei candidati abbia prestato opera di assistente;

Visti gli atti dei concorsi indetti con decreto ministeriale 3 marzo 1964 e constatato che i titoli prodotti dai candidati sono stati pressochè interamente restituiti agli interessati;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione degli atti dei concorsi, allo scopo di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 163 del codice di procedura penale e 2724 del codice civile circa la ricostituzione degli atti mancanti e l'ammissione della prova testimoniale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 543, che attribuisce alla pubblica amministrazione la ricostituzione di atti, concernenti ricorsi amministrativi, venuti a mancare per causa di guerra;

Visti gli articoli 452 del codice civile e 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, circa la nomina di apposite commissioni per la ricostituzione di atti mancanti dello stato civile;

Visti gli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa la produzione in sede amministrativa di dichiarazioni personali sostitutive dell'atto di notorietà;

Decreta:

Art. 1.

I candidati che furono ammessi ai concorsi per titoli alle cattedre di figura disegnata nei licei artistici di Palermo e Venezia, indetti con decreto ministeriale 3 marzo 1964, e che tuttora hanno interesse a concorrere a seguito della decisione d'annullamento del Consiglio di Stato, devono manifestare la loro volontà con istanza conforme all'unito modello (allegato *A*), nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

A corredo dell'istanza di cui all'art. 1, i candidati dovranno produrre i titoli di studio, di cultura, didattici e artistici già prodotti a corredo della domanda originaria di ammissione ai concorsi e avuti in restituzione dal Ministero.

Qualora i titoli originari non siano materialmente più disponibili da parte degli interessati, se ne potranno produrre altri, di pari efficacia probatoria, anche in data corrente; i titoli artistici potranno essere prodotti anche in copia fotografica.

Ai titoli artistici dovrà comunque essere unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal candidato in conformità dell'allegato *B*.

Art. 3.

Al capo dell'ufficio concorsi scuole medie è demandata la nomina di una commissione ministeriale da lui presieduta, per il riscontro dei titoli, prodotti dai candidati ai sensi dell'art. 2, con le risultanze d'ufficio.

Ogni imperfezione potrà essere regolarizzata dai candidati nel termine perentorio di trenta giorni dall'apposito invito della commissione ministeriale.

A lavori ultimati la commissione porrà gli atti a disposizione dei candidati che intendono consultarli per la parte di loro attinenza. Tale consultazione avrà luogo presso l'ufficio concorsi scuole medie per un periodo di quindici giorni feriali, che il Ministero indicherà mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione dei lavori svolti dalla commissione sarà quindi approvata con decreto del Ministro. Gli atti dei concorsi, così ricostituiti, saranno rimessi alle commissioni giudicatrici.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici saranno composte di cinque membri, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852. Almeno uno dei membri di ciascuna commissione rappresenterà il liceo artistico per la cui cattedra si provvede con il presente decreto.

Delle commissioni non potranno far parte coloro nei cui confronti già operarono o vengono ad operare le incompatibilità rilevate dalle decisioni del Consiglio di Stato, citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1971
Registro n. 60, foglio n. 66

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato il a . . (prov. . .), già ammesso al concorso per titoli alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di . . (1) indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1964, si dichiara attualmente interessato a concorrere a seguito della nota decisione d'annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato, ed unisce a tal fine i seguenti titoli, già prodotti a corredo della domanda originaria di ammissione al concorso, ricevuti in restituzione dal Ministero:

1) .
2) .
3) . . (2)

Allega inoltre i titoli artistici, ai quali unisce una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (3).

Data . . .

Firma . . . . . . (4)

Indirizzo . . . . .(5)

---

(1) Precisare se trattasi del liceo artistico di Palermo o di Venezia o di entrambi.

(2) Indicare i titoli di studio, di cultura e didattici.

(3) Vedi allegato *B*.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per coloro che prestino servizio presso un istituto d'istruzione statale o un ufficio dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'istituto o dell'ufficio.

(5) Il Ministero non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo. Il candidato deve indicare il numero di codice di avviamento postale.

ALLEGATO *B*

Conscio delle responsabilità penali richiamate dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della ivi comminata interdizione temporanea dai pubblici uffici, dichiaro che i titoli artistici qui sotto elencati furono a suo tempo da me allegati alla domanda di ammissione al concorso per titoli alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di . . . . . (1) indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1964, e che furono successivamente da me ottenuti in restituzione da parte del Ministero della pubblica istruzione:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . . (2)

Firma . . . . (3)

---

(1) Precisare se trattasi del liceo artistico di Palermo o di Venezia o di entrambi.

(2) Indicare i titoli artistici.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio cancelliere o segretario comunale che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(10054)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma, indetto con decreto ministeriale del 2 luglio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1971, avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 1971, con inizio alle ore 8, nella seguente sede:

Genova: aula 3ª della facoltà di magistero, corso Monte Grappa, 39.

(10007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537 del 27 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Bore ha rinunciato alla condotta ad esso assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunciato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

Considerato pertanto, che deve procedersi all'assegnazione della condotta sopraindicata;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni di preferenza;

Considerato che il dott. Giacinto Petronzi che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunciatari della condotta medica di Bore, ha dichiarato di accettare la condotta di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giacinto Petronzi, residente a Valmozzola è dichiarato vincitore della condotta medica di Bore. Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Parma, addì 16 ottobre 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

(9883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2691 del 26 luglio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2692 in data 26 luglio 1971 con il quale il dott. Giorgio Ferrari è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Carisio;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dottor Giorgio Ferrari, come da comunicazione qui fatta pervenire con lettera n. 1181 dell'8 ottobre 1971 dal sindaco del comune di Carisio;

Ritenuto che, per effetto della succitata rinuncia occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Eusebio Franchino è assegnato alla condotta medica del comune di Carisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 21 ottobre 1971

Il medico provinciale: GUANTI

(9838)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale di Sarsina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario comunale del comune di Sarsina;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Forlì, dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e dei comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale del comune di Sarsina vacante al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della provincia di Forlì;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria di Bologna;

Marcaccini dott. Mario, veterinario condotto del comune di Forlì.

Segretario:

Marzano dott. Riccardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefetura e del comune interessato.

Forlì, addì 19 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(9884)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Cesena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario igienista del comune di Cesena;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Forlì, dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e del comune interessato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicarice del concorso per il conferimento dei due posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Cesena al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della provincia di Forlì;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria di Bologna;

Villa dott. Leonida, veterinario comunale capo di Rimini.

Segretario:

Marzano dott. Riccardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 19 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(9885)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1971, n. 25.

Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Concessione linee trasporto funiviario

Art. 1.

Oggetto della concessione

Le linee di trasporto funiviario di interesse regionale per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinate a concessione regionale.

Sono linee di trasporto funiviario quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come via di corsa o come organi di trazione.

Le linee di trasporto funiviario sono suddivise in tre categorie:

a) la prima comprende le linee che effettuano, da sole od in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge;

b) la seconda categoria comprende le linee le quali:

creino un collegamento di trasporto, realizzato mediante tipi di impianti con caratteristiche tecniche richiedenti notevoli investimenti di capitali, il cui ammontare sarà determinato dal regolamento di esecuzione della presente legge;

oppure siano parte principale od indispensabile di un sistema di linee ai sensi dell'art. 17 della presente legge;

c) la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.

Art. 2.

Domanda e documentazione

La domanda di concessione, indirizzata alla giunta regionale, deve essere presentata all'Ispettorato generale dei trasporti corredata dalla documentazione seguente:

a) il progetto di massima od esecutivo dell'impianto che realizza la linea. I requisiti del progetto di massima sono indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. La concessione, assentita su progetto di massima, decade qualora il progetto esecutivo non venga presentato entro il termine stabilito nell'atto di concessione, termine comunque non superiore a due anni;

b) una relazione sulle finalità e sulla categoria richiesta per la linea con l'indicazione degli elementi per la determinazione della stessa;

c) la ricevuta relativa all'avvenuto deposito cauzionale. Tale deposito verrà restituito quando la linea avrà ottenuto il nulla osta all'inizio del servizio, di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge, oppure nel caso che la concessione sia stata negata. L'importo del deposito cauzionale sarà pari al 5% del costo convenzionale dell'impianto realizzante la linea, fissato secondo i criteri da stabilirsi con regolamento; il minimo di detto importo è comunque fissato in lire trecentomila ed il massimo in venti milioni;

d) per le linee di prima e seconda categoria e nei casi per i quali occorre richiedere l'espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 22 della presente legge, il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei beni di cui sia necessario l'esproprio o la costituzione coattiva di servitù. Tale piano deve soddisfare alle condizioni dell'art. 10 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il piano particolareggiato è integrato da un elaborato tecnico, relativo al calcolo della linea, alla determinazione dei terreni interessati dalla stessa, alla individuazione delle aree sulle quali vengono ad insistere le costruzioni ed al dimensionamento di queste;

e) per le linee che siano destinate a servire in modo prevalente quale risalita per piste di sci, da un parere preliminare favorevole, espresso dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13 e limitatamente ai requisiti previsti ai punti *a*) e *c*) dell'art. 7 della citata legge.

A tale fine l'interessato deve presentare alla Divisione regionale per il turismo apposita richiesta di parere corredata dal progetto di massima e relativa relazione illustrativa.

Art. 3.

Istruttoria della domanda

Nel corso dell'istruttoria sulla domanda di concessione deve essere sentito il parere del « Comitato consultivo per le funivie », previsto dall'articolo seguente. Esso non è obbligatorio per le domande relative alle linee di terza categoria realizzate mediante sciovie, salvo i casi di concorrenza.

Il « Comitato consultivo per le funivie » deve esprimere il proprio parere in merito all'ammissibilità dell'iniziativa, tenendo conto delle finalità della linea in relazione alle caratteristiche generali dell'impianto proposto.

Nel medesimo parere sarà espresso un giudizio anche sulla assegnazione della linea ad una delle categorie indicate nel precedente art. 1.

Art. 4.

Comitati consultivi per le funivie

Sono istituiti due comitati consultivi per le funivie quali organi consultivi dell'Amministrazione regionale in materia di trasporti a fune, competenti, rispettivamente, per il territorio della provincia di Trento e della provincia di Bolzano.

Ciascun comitato è presieduto dall'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti o da un suo delegato.

Fanno parte inoltre di ciascun comitato:

a) l'ingegnere dirigente dell'Ispettorato generale dei trasporti;

b) un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste;

c) un funzionario della carriera direttiva addetto alla Divisione regionale del turismo;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

e) un rappresentante competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, designato dalla giunta provinciale;

f) un funzionario della carriera direttiva, addetto allo Assessorato provinciale, cui è affidata la materia dei trasporti.

Funge da segretario un impiegato dell'Ispettorato generale dei trasporti.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, su designazione degli enti e associazioni interessati, previa deliberazione della giunta regionale.

I componenti del comitato possono farsi rappresentare di volta in volta, mediante delega scritta.

Il comitato è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sempre che non sia stato espresso voto esplicito contrario da parte di rappresentanti degli interessi forestali, urbanistici, paesaggistici e di sicurezza dei trasporti.

La composizione del comitato competente per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale di Bolzano.

I comitati rimangono in carica per la durata di cinque anni.

Ai componenti i comitati ed ai loro delegati spettano i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 5.

Rilascio della concessione

Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi nonchè le imprese private con partecipazione degli enti e consorzi suddetti.

La concessione della linea è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta,

in conformità al parere tecnico espresso dall'Ispettorato generale dei trasporti sulla costruibilità dell'impianto proposto e sentito il comitato consultivo per le funivie.

Il decreto stabilisce inoltre la categoria di appartenenza della linea di cui all'art. 1 e fissa le condizioni alle quali è rilasciata la concessione.

La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:

a) anni 30 per le linee di prima e seconda categoria;

b) anni 15 per le linee di terza categoria.

Art. 6.

Modalità dell'esercizio

Le tariffe sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Gli orari e le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dal successivo art. 28 per le modalità tecniche, sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale al quale è assegnata la materia dei trasporti.

L'Amministrazione concedente dispone accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative ed alle condizioni poste nell'atto di concessione, le tariffe, gli orari e le modalità di esercizio.

Qualora il concessionario, debitamente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, la giunta regionale dispone la sospensione temporanea dell'esercizio.

I concessionari, su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, sono tenuti al trasporto gratuito della corrispondenza postale.

Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle persone trasportate e alle loro cose, nonchè alle terze persone ed alle loro cose. Il regolamento di esecuzione conterrà le modalità di accertamento della sussistenza della garanzia assicurativa durante l'esercizio della linea. Il concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni per il personale addetto agli impianti.

La mancata copertura assicurativa comporta sospensione immediata dell'esercizio e la decadenza della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, salvo che il concessionario non vi provveda entro i dieci giorni successivi.

I limiti della garanzia assicurativa sono fissati per i vari tipi di impianti con decreto del Presidente della giunta regionale.

Il personale a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno-distintivo le cui caratteristiche saranno determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione può essere accordato più volte su domanda da presentarsi almeno un anno prima della scadenza con una relazione tecnica sullo stato di efficienza dello impianto.

Nella stessa domanda l'interessato può proporre una modifica delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto di massima.

L'Ispettorato generale dei trasporti esprime il proprio parere circa l'attitudine dell'impianto a continuare nel tempo lo esercizio e determina le eventuali prescrizioni e si pronuncia sulla validità dell'impianto risultante dalle modifiche proposte.

Il Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta e sentito il competente comitato consultivo funivie, concede il rinnovo con proprio decreto, fissando un termine massimo per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo o per l'esecuzione delle modifiche proposte.

Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare allo Ispettorato generale dei trasporti il progetto esecutivo dei lavori o delle modifiche proposti.

Il procedimento da seguire è quello stabilito dagli articoli 27 e 28 della presente legge.

Scaduta la concessione originaria, l'esercizio potrà essere ripreso solo dopo che sia stato rilasciato dall'Ispettorato generale dei trasporti il prescritto nulla osta per l'effettuazione del servizio.

Art. 8.

Destinazione degli impianti nel caso di mancato rinnovo

Qualora il concessionario non richieda o non ottenga, ai sensi dell'articolo precedente, il rinnovo della concessione, per le linee di prima o di seconda categoria è data facoltà al comune o al consorzio dei comuni interessati, costituito secondo le norme dell'ordinamento dei comuni nella Regione, di acquistare i relativi impianti al prezzo di stima.

Gli enti di cui sopra possono condurre gli impianti in base a nuova concessione, che viene rilasciata secondo le norme previste dall'art. 7.

Qualora detti enti, con espressa deliberazione, rinuncino ad acquistare l'impianto, analoga facoltà è data, alle stesse condizioni, a chi ne faccia domanda a norma dell'art. 7, con preferenza al proprietario o ai proprietari dei terreni attraversati dal tracciato della linea.

In caso di mancato accordo fra le parti, l'Ispettorato generale dei trasporti, sentito il parere del comitato consultivo per le funivie, fisserà il prezzo di stima. E' ammesso il ricorso a sensi dell'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 9.

Decadenza della concessione

L'amministrazione concedente pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, non ottemperi alle prescrizioni dell'amministrazione o si renda comunque inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento.

Art. 10.

Destinazione degli impianti nel caso di decadenza

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta; il decreto viene notificato al concessionario ed al comune od ai comuni interessati.

Qualora trattisi di linee di prima o seconda categoria, nel decreto sarà fissato un termine, non superiore a giorni sessanta, entro il quale il comune od il consorzio dei comuni interessati possano richiedere la concessione per l'esercizio dell'impianto. Nella domanda gli enti interessati possono impegnarsi ad introdurre determinate modifiche all'impianto.

Qualora, trascorso il termine suddetto, non sia pervenuta la domanda di concessione, la concessione viene rilasciata con preferenza al proprietario o ai proprietari dei terreni attraversati dal tracciato che ne facciano domanda e, in mancanza di questa, a colui che risulterà vincitore di una gara da indire nelle forme della licitazione privata.

In ogni caso, e prima dell'invito di cui al comma precedente, spetta alla giunta regionale prestabilire il capitolato di oneri per l'esercizio del servizio.

Art. 11.

Revoca della concessione

Con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.

Art. 12.

Pagamento degli impianti in caso di revoca

Quando la concessione di linee sia revocata, il concessionario può ottenere il prezzo dell'impianto, determinato sulla base della stima che è eseguita dall'Ispettorato generale dei trasporti, con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del decreto di revoca e ridotto della percentuale di deprezzamento degli impianti.

Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

L'onere del pagamento eventuale è a carico di colui per il cui fatto sono insorte le esigenze di pubblico interesse che hanno determinato la revoca.

Art. 13.

Risoluzione consensuale della concessione

La concessione relativa ad una linea di trasporto funiviario, riconosciuta inidonea a soddisfare il pubblico interesse, può essere risolta su domanda del concessionario, previo parere del comitato consultivo per le funivie. E' escluso qualsiasi obbligo dell'Amministrazione regionale di rilevare quanto appartiene al concessionario.

Art. 14.

Restituzione in pristino dei terreni

Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, i proprietari degli impianti possono essere obbligati, con decreto del Presidente della giunta regionale, anche su istanza delle autorità di tutela del paesaggio, alla restituzione in pristino parziale o totale dei terreni su cui insistono le opere degli impianti, nonchè alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempre che non abbiano un'altra utile destinazione.

Qualora i proprietari degli impianti non dovessero eseguire l'ordine contenuto nel decreto, vi provvede l'Amministrazione regionale ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.

Art. 15.

Cambiamento di categoria

Qualora, dopo la concessione di una linea, intervengano fatti tali da far conferire alla linea caratteristiche proprie di una categoria diversa da quella prevista nella concessione, può essere operato il cambiamento di categoria su iniziativa dello ente concedente od a seguito della richiesta del concessionario.

In tale caso il concessionario deve presentare la domanda alla giunta regionale, accompagnandola con una relazione e con la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto cambiamento e l'appartenenza alla nuova categoria ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Il cambiamento di categoria ha effetto con l'emissione del decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il parere del comitato consultivo per le funivie.

Nel decreto dovrà venir rispettato sostanzialmente il parere del comitato consultivo per le funivie ed eventuali diverse decisioni dovranno essere motivate.

Nel decreto saranno contenute le eventuali nuove condizioni in base al precedente art. 5 della presente legge.

TITOLO II

Della concorrenza

Art. 16.

Diramazioni e prolungamenti di linee

Le concessioni di linee, anche realizzate con impianti di diverso tipo, che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi, vengono assentite a parità di condizioni al titolare della linea già in concessione, semprechè con le nuove linee si venga a costituire una continuità ed una integrazione del servizio di quelli concessi.

Art. 17.

Impianti interferenti

Le concessioni di linee, anche realizzate con impianti di tipo diverso, che risultino parallele od intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di condizioni, al titolare della linea già in concessione.

Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.

Art. 18.

Sistemi di linee

Chi sia concessionario o richieda la concessione di linee di prima o seconda categoria, colleganti zone di possibile sviluppo turistico, può ottenere, qualora ne faccia richiesta, a preferenza di altri richiedenti e salvi i diritti già costituiti con precedenti concessioni, la concessione di altre linee, qualora le stesse realizzino un sistema di collegamenti connessi alla linea principale e tali da valorizzare le risorse turistiche della zona.

Il sistema deve risultare da un piano di massima nel quale siano illustrati la dislocazione delle linee, le loro principali caratteristiche tecniche, i rapporti delle linee con gli itinerari turistici o le piste da sci, i termini di tempo entro i quali si intende realizzare il piano nella sua totalità e nelle singole parti.

Tale piano, unitamente alla domanda, alla quietanza della cauzione di cui al presente articolo, ed al piano finanziario per la costruzione e l'esercizio del sistema, deve essere presentato al Presidente della giunta regionale.

Sono ammesse all'istruttoria solo le domande complete di tutti gli elementi indicati al comma precedente.

L'approvazione del piano è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, ed in conformità del parere del comitato consultivo per le funivie. Nell'atto di approvazione vengono stabiliti i limiti del piano anche in rapporto ad altri piani.

Il rilascio della concessione per le singole linee si intende riservato a favore del richiedente, fino al termine stabilito per la realizzazione di ciascuna linea nell'atto di approvazione del piano.

La riserva può avere una durata complessiva non superiore ad anni quattro. La mancata concessione di una linea entro i termini stabiliti nel piano approvato, qualora ciò dipenda dal concessionario, comporta decadenza della riserva di concessione anche per tutte le altre linee da realizzare e previste nel piano predetto.

L'entità della cauzione dovrà essere per ogni linea del piano pari alla metà della somma delle cauzioni previste dallo art. 2 della presente legge.

La cauzione viene incamerata nella misura del 10% in caso di reiezione del piano.

Un piano respinto non può essere ripresentato nei tre anni successivi alla data della comunicazione al richiedente del provvedimento.

Art. 19.

Domande tra loro concorrenti

Le domande di concessione relative a linee finitime od interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente qualora le domande siano state presentate in uno spazio di tempo non superiore a quattro mesi.

Art. 20.

Istruttoria nei casi di concorrenza

Le domande con le quali sono proposti casi di concorrenza rientranti nelle previsioni degli articoli 16 e 17 e le domande che vengono ammesse ad istruttoria comparativa a sensi dello art. 19, devono essere trasmesse in copia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti, a cura dell'autorità concedente.

Gli atti tecnici, le planimetrie e le relazioni illustrative allegati alle domande restano, per venti giorni dalla notifica, a disposizione degli interessati, i quali possono esaminarle presso l'ufficio che effettua l'istruttoria e presentare a questo, nei successivi venti giorni, le loro osservazioni.

Sulle domande di cui al primo comma deve pronunciarsi il comitato consultivo per le funivie, tenuto conto delle osservazioni proposte a sensi del secondo comma del presente articolo.

Il decreto del Presidente della giunta regionale, che, previa deliberazione della giunta, conclude l'istruttoria contiene anche la pronuncia sulle osservazioni predette.

TITOLO III

Dell'espropriazione per pubblica utilità

Art. 21.

Norme applicabili

Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, necessari per la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto funiviario, concesse a sensi dell'art. 1, e per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 61 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è abrogato.

Art. 22.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

Il decreto del Presidente della giunta regionale, che assente la concessione delle linee di prima e seconda categoria costituisce — ad ogni effetto — dichiarazione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, ivi compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di

distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del comma precedente, sono urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 23.

Oggetto dell'espropriazione

Il richiedente di una concessione, anche in sede di rinnovazione, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni e degli accessi dalle pubbliche vie;

la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;

b) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè il personale di sorveglianza, ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di tollerare l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessarie al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;

c) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

d) il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di impianti scioviari, previsti nei piani di cui all'art. 18, realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente al terreno necessario agli impianti ed alle opere relative alla pista di risalita;

e) la servitù di passo a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita, rientrante nel piano di cui al precedente art. 18.

I diritti reali di cui alle lettere b) e c) si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della assentita concessione.

Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di rinuncia della concessione e semprechè non si addivenga all'assentimento di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente o rispettivamente il nudo proprietario può ottenere giudizialmente, in base ad apposita certificazione della giunta regionale, la liberazione delle servitù di cui alle lettere b) e c) e l'estinzione del diritto di superficie di cui alla lettera d).

I terreni gravati dal diritto di servitù o dal diritto di superficie devono essere riconsegnati ai loro proprietari al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovano al momento dell'entrata in possesso del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.

Art. 24.

Determinazione dell'indennità

L'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi serventi è determinata in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi, derivante dalla imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le disposizioni di cui agli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 25.

Stato di consistenza

Con il decreto di concessione di cui all'art. 5, viene approvato, se del caso, il piano particolareggiato catastale di cui al precedente art. 2 e l'elaborato tecnico ad esso allegato ai sensi dell'art. 2, agli effetti dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

L'Ispettorato generale dei trasporti compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non abbiano accettato l'offerta indennità o non abbiano concluso un accordo amichevole con l'espropriante, nonchè lo elenco dei proprietari stessi.

Il Presidente della giunta regionale trasmette tali atti, unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti, al Presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Lo stato di consistenza, compilato dall'Ispettorato generale dei trasporti, previo avviso agli interessati, ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositarsi.

Art. 26.

Accesso ai fondi su cui verranno realizzate le opere

Colui che intende richiedere la concessione per una linea di trasporto funiviario, di cui al precedente art. 23, ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi, eventualmente assistito da tecnici di sua fiducia, le opportune rilevazioni, previa autorizzazione del Presidente della giunta regionale da notificarsi, almeno dieci giorni prima di ogni singolo accesso, allo avente od agli aventi diritto come apparenti al libro fondiario e da pubblicarsi contemporaneamente all'albo dei comuni interessati.

TITOLO IV

Sorveglianza tecnica sulla progettazione, sulla costruzione e sul servizio

Art. 27.

Progettazione e costruzione dell'impianto

Ottenuta la concessione della linea il concessionario, ove non lo avesse già fatto, deve presentare all'Ispettorato generale dei trasporti, entro il termine fissato nel decreto di concessione, il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza alle norme tecniche vigenti.

L'Ispettorato generale dei trasporti nel corso dell'esame del progetto dovrà acquisire il parere tecnico da parte della commissione tecnica consultiva del Ministero dei trasporti istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926.

Tale parere non è necessario quando si tratta di funivia monofune a collegamento permanente dei veicoli, il cui prototipo sia già stato approvato, o di sciovia, semprechè non siano da richiedere deroghe alle norme di cui al seguente articolo 32 oppure quando non siano state proposte nuove soluzioni che presentino problemi tecnici di sicurezza.

Espletato l'esame del progetto, l'Ispettorato generale dei trasporti approva il progetto dell'impianto sotto il profilo tecnico. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Nell'approvazione del progetto l'Ispettorato generale dei trasporti deve rispettare il parere della commissione tecnica di cui al secondo comma del presente articolo.

Accordata la concessione, in casi di comprovata necessità, l'Ispettorato generale dei trasporti, in relazione alle funzioni e caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare su richiesta del concessionario e prima dell'emissione dell'atto di approvazione del progetto esecutivo completo, il nulla osta per l'inizio dei lavori parziali, da effettuare secondo un progetto esecutivo parziale presentato unitamente alla richiesta. Il richiedente, nella richiesta, deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori fatti qualora ciò dovesse risultare necessario onde ottemperare a quanto contenuto nell'atto di approvazione del progetto esecutivo completo.

Art. 28.

Collaudi

Prima che la linea sia aperta al pubblico esercizio, l'impianto deve essere sottoposto al collaudo da apposita Commissione tecnica.

Questa è composta da almeno due ingegneri, tra i quali il dirigente dell'Ispettorato generale dei trasporti o un suo delegato, da un ingegnere esperto nel settore degli impianti a fune designato dal Ministero dei trasporti e da un segretario appartenente alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti.

Per gli impianti che comportano il parere della Commissione tecnica consultiva del Ministero dei trasporti, almeno uno dei membri della commissione di collaudo viene designato dal Ministero stesso tra i membri di detta commissione.

Quando si tratta di impianti scioviari, il collaudo può essere affidato ad un ingegnere, appartenente all'Ispettorato generale dei trasporti che non abbia eseguito la sorveglianza sull'impianto durante i lavori, assistito dal segretario.

La commissione di collaudo è nominata con decreto dello Assessore regionale al quale è affidata la materia dei trasporti.

Per opere di notevole importanza la commissione di collaudo può essere nominata anche nel corso dei lavori, in modo che le operazioni di collaudo possano essere avviate già durante la costruzione.

Alle operazioni intervengono il direttore dei lavori, quando questo è previsto dalle vigenti norme, il costruttore ed il concessionario o un loro rappresentante.

Della visita di collaudo deve essere redatto verbale e rilasciato certificato contenente le conclusioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni cui ottemperare, sia prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, sia durante il servizio, o da eseguirsi entro il periodo di tempo determinato nel verbale.

Gli atti di collaudo devono essere trasmessi all'Ispettorato generale dei trasporti il quale; presa conoscenza degli stessi, approva il collaudo ed, accertata l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, rilascia il nulla osta per l'effettuazione del servizio al pubblico.

Art. 29.

Modalità del servizio

Il servizio deve essere effettuato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel nulla osta e secondo le modalità previste nei regolamenti e norme tecniche propri per ogni tipo di impianto.

Affinchè sull'impianto possa effettuarsi il servizio con sicurezza e regolarità, deve esservi preposto un tecnico responsabile ed esservi addetto il personale tecnico necessario in relazione alle caratteristiche proprie dell'impianto.

Le qualifiche professionali, i titoli, ed i requisiti, che il tecnico responsabile ed il personale devono possedere, sono fissati con regolamento unitamente alle rispettive responsabilità e mansioni.

Analogamente con regolamento sono stabiliti per il tecnico responsabile e per il personale tecnico:

le modalità di nomina da parte del concessionario;

le modalità di accertamento dell'esistenza dei titoli e requisiti necessari da parte dell'Ispettorato generale dei trasporti, il quale rilascia apposito certificato di abilitazione al personale riconosciuto idoneo;

i compiti di vigilanza in materia da parte dell'Ispettorato generale dei trasporti.

Art. 30.

Sorveglianza tecnica sul servizio

La sorveglianza sul servizio è di competenza dell'Ispettorato generale dei trasporti. Esso, in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno, dispone ispezioni e verifiche per controllare la efficienza tecnica dell'impianto ed ordinare l'esecuzione di provvedimenti in ottemperanza delle norme.

Qualora vengano accertati fatti tali da far sorgere dubbi sulla sicurezza dell'impianto, l'Ispettorato generale dei trasporti, a tutela della pubblica incolumità; può con atto motivato imporre la sospensione del servizio, fino a quando non siano stati eliminati i fatti che hanno provocato il provvedimento. Il nulla osta al servizio, già rilasciato, deve essere rinnovato prima della ripresa del servizio.

Trascorso un periodo, fissato con regolamento tecnico, ogni impianto dovrà essere sottoposto a revisione; nei casi che saranno indicati dal predetto regolamento può essere imposta la sostituzione parziale o totale dell'impianto. Dopo la revisione l'impianto viene sottoposto a collaudo e per la ripresa del servizio devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti per i nuovi impianti.

Art. 31.

Oneri di collaudo e sorveglianza

I concessionari sono tenuti a versare all'Amministrazione regionale, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo nella misura prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

Le spese per il collaudo, gli onorari ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario.

Prima dell'inizio delle operazioni di collaudo il concessionario deve effettuare un deposito presso il tesoriere regionale per gli onorari ed i rimborsi ai collaudatori, salvo conguaglio a collaudo ultimato.

L'entità del deposito è determinata sulla base delle tariffe professionali approvate con legge 2 marzo 1949, n. 143, e sue modificazioni e sulla base del numero dei commissari incaricati del collaudo.

Per la liquidazione degli onorari e rimborsi delle spese ai collaudatori si applicano le tariffe professionali in vigore. Per i dipendenti della pubblica amministrazione si applicano le riduzioni e modalità previste dalle tariffe stesse.

Al segretario che esplichi pure la funzione di coadiutore tecnico spetta egualmente l'onorario con una riduzione del 30% rispetto a quello spettante ai collaudatori dipendenti da pubblica amministrazione.

I funzionari dell'Ispettorato generale dei trasporti che effettuano la sorveglianza sugli impianti e sull'esercizio di trasporto, nonchè i funzionari direttivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno libera circolazione sugli impianti.

I concessionari sono tenuti al trasporto gratuito dei componenti degli organi consultivi di cui agli articoli 4 e 28 della presente legge ed all'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1970, n. 13.

Art. 32.

Norme tecniche

Ferma restando l'attribuzione alla Regione delle funzioni di sorveglianza, si applicano, ai fini della sicurezza, le norme emanate dallo Stato per la progettazione, per la costruzione e per le modalità tecniche del servizio ad eccezione delle norme relative al personale tecnico addetto agli impianti. Tali norme saranno emanate dalla Regione con regolamento ai sensi dello art. 29 della presente legge.

Art. 33.

Statistica

I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici che vengono richiesti dall'amministrazione regionale e dal Ministero dei trasporti.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 34.

Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istruttorie in corso seguono la procedura in essa prevista. I pareri già emessi dai comitati consultivi previsti all'art. 4 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, sono sostitutivi di quelli di cui agli articoli 3 e 27 della presente legge.

Per la determinazione della categoria si seguono le norme contenute nei precedenti articoli 3 e 5.

Art. 35.

La legge 20 aprile 1959, n. 5, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8965)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.